

Codice A1103A

D.D. 26 luglio 2021, n. 463

**Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale - rimborso di Euro 4.301,03 alla società omissis, codice beneficiario 368964. Impegno di Euro 4.301,03 sul capitolo 195846/2021.**



**ATTO DD 463/A1103A/2021**

**DEL 26/07/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo**

**OGGETTO:** Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale - rimborso di Euro 4.301,03 alla società *omissis*, codice beneficiario 368964. Impegno di Euro 4.301,03 sul capitolo 195846/2021.

Vista la legge del 14/06/90, n. 158, che ha istituito l'addizionale regionale all'imposta di consumo gas metano, prevedendo che la riscossione, gli adempimenti e le sanzioni siano uniformati alle norme vigenti per l'imposta erariale di consumo sul gas metano;

visto il decreto legislativo del 21/12/90, n. 398, che ha regolamentato l'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano prevedendo nel contempo il versamento di una cauzione da parte dei soggetti passivi del tributo;

visto il decreto legislativo del 26/10/95, n. 504, che all'art.14, comma 2, disciplina il rimborso dell'accisa;

vista la Circolare 48/D del 26/07/02 contenente chiarimenti circa le modalità di pagamento dell'accisa ed i relativi rimborsi;

considerato che il Decreto Legislativo del 2/2/2007, n. 26, di attuazione della direttiva 2003/93/CE che ristrutturava il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, ha apportato modifiche anche al decreto legislativo del 21/12/90, n. 398 sostituendo le parole "gas metano" e "imposta di consumo" rispettivamente con le parole "gas naturale" e "accisa" in coerenza con le modifiche introdotte per il tributo erariale;

considerato che l'addizionale regionale è dovuta dai medesimi soggetti previsti per l'accisa sul gas naturale individuati dall'art. 26 del decreto legislativo del 26/10/95, n. 504, così come modificato dal Decreto Legislativo del 2/2/2007, n. 26;

considerato che la società *omissis*, con sede legale in *omissis* e C.F. e P.IVA *omissis* codice beneficiario 368964, nel periodo 2012-2015 ha versato un'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale al suo fornitore società Suissegas Italia SpA calcolata sui consumi di gas naturale impiegati nei processi mineralogici, consumi che sono stati riconosciuti esclusi dalla tassazione dall'agenzia delle Dogane di Cuneo;

considerato che la società *omissis* ha presentato regolarmente istanza di rimborso sia per l'accisa che per l'addizionale regionale versate ma non dovute al soggetto fornitore società Suissegas Italia

SpA;

considerato che la società Suissegas Italia Spa, dichiarata fallita dal 28/09/2017, non ha potuto procedere alla restituzione del credito complessivamente spettante alla società *omissis*;

considerato che la società *omissis* ha dichiarato di non avere presentato alcuna domanda di ammissione all'elenco dei creditori della Suissegas;

considerata pertanto l'impossibilità per la società *omissis* di ricevere dal fornitore la restituzione sia dell'accisa che dell'addizionale erroneamente versate sul gas naturale utilizzato nei processi mineralogici e che pertanto è autorizzata ad inoltrare istanza direttamente all'Agenzia delle Dogane ed alla Regione competente;

considerato che l'agenzia delle Dogane e del Monopolio – ufficio di Cuneo ha valutato la correttezza della pretesa creditoria vantata dalla società *omissis* ed ha pertanto provveduto con apposito atto del 6/12/2018 a riconoscere il rimborso diretto dell'accisa sul gas naturale utilizzato nei processi mineralogici con l'accreditamento della somma riconosciuta indebita avvenuta l'8/7/2019;

considerato che la restituzione di quanto erroneamente versato a titolo di addizionale regionale all'accisa sul gas non compete all'Agenzia delle dogane, essendo un tributo regionale;

preso atto che la società *omissis* ha dichiarato di avere presentato alla Regione Piemonte in data 14/12/2018 apposita istanza di rimborso che tuttavia non risulta pervenuta agli uffici competenti, né in formato cartaceo né via PEC o posta elettronica ordinaria, come da verifica sulla piattaforma di gestione documentale;

verificato che la società *omissis* ha inviato via Pec un sollecito di rimborso in data 23/4/2020, alla quale la regione Piemonte in data 30/04/2020 con nota protocollo 17484/2020 ha dato riscontro segnalando di non avere ricevuto né dalla società Suissegas Italia SpA né dalla stessa società *omissis* alcun tipo di documentazione inerente l'istanza di rimborso prima della data del 23/04/2020;

considerato che l'Agenzia delle Dogane di Cuneo ha accertato che il valore complessivo di consumo gas naturale impiegato nei processi mineralogici escluso da tassazione, sui quali la società *omissis* ha erroneamente versato sia l'accisa che l'addizionale regionale, ammonta a 688.275 mc;

considerato che l'ammontare complessivo di addizionale regionale erroneamente versata su 688.275 mc di gas naturale, riconosciuti esclusi dalla tassazione dall'agenzia delle Dogane, è di € 4.301,03, data un'aliquota di addizionale per usi industriali di € 0,006249 per mc di gas;

considerato quindi che il credito da rimborsare tramite accredito su c/c bancario ammonta a Euro 4.301,03;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della dgr 1-4046 del 17 ottobre 2016 e della dgr 1-3361 del 14 giugno 2021;

tutto ciò premesso

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18;
- decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- legge regionale 2 aprile 2021 n.7 " Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)";
- legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 " Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";
- dgr n. 30-3111 del 16.04.2021 "riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31.12.2020 ai

sensi dell'art.3 comma 4, del dlgs 23/06/2011 n.118 e successive modificazioni ed integrazioni";

- dgr 1-3082 del 16 aprile 2021 "approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte";
- dgr. 1-3115 del 19 aprile 2021 "Legge regionale 15 aprile 2021 n.8 bilancio di previsione finanziario 2021-2023. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale 2021-2023. disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'art.10, comma 2, del dlgs.118/2011 e s.m.i.";

*determina*

di impegnare la somma di Euro 4.301,03 sul capitolo 195846 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023 annualità 2021, che presenta la necessaria disponibilità, la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di poter procedere alla restituzione dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale versata ma non dovuta;

di rimborsare alla Società *omissis*, con sede legale in *omissis* e C.F. e P.IVA *omissis* codice beneficiario 368964, l'importo complessivo di Euro 4.301,03 tramite accreditamento sul c/c bancario *omissis*.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n. 22/2010.

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi degli art. 15 – 23 – 26 D.Lgs. 33/2013 (decreto trasparenza).

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella